

## SCHEMA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

### **Premessa**

L'Azienda A.S.E. Azienda Servizi Ecologici S.p.A., con sede in Manfredonia, Insula 48/49 Zona PIP sn Località Pariti di Caniglia, qui di seguito denominato semplicemente "Azienda", conferisce alla \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al nr \_\_\_\_\_ del RUI – Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui alla D.Lgs. nr. 209/05, qui di seguito denominata più semplicemente "Broker", che accetta, l'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

L'incarico viene conferito a patti, termini, modalità e condizioni qui di seguito specificati.

### **Obblighi del Broker**

Il Broker assume l'obbligo di fornire all'Ente il supporto completo in materia assicurativa ed, in particolare, a fornire le seguenti prestazioni indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- b. analisi delle coperture assicurative in essere presso l'Azienda, valutazione delle eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle stesse, con indicazione, conformemente alla normativa di settore, degli interventi di razionalizzazione più idonei;
- c. assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d. predisposizione di un programma assicurativo organico ed adeguato a soddisfare le esigenze dell'Ente;
- e. predisposizione dei Capitolati Speciali di Appalto che, approvati dall'Azienda, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;
- f. assistenza nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti);
- g. assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;
- h. verifica della piena rispondenza delle offerte/proposte pervenute alle polizze che conseguentemente dovranno essere emesse;
- i. verifica periodica dell'efficacia delle garanzie in relazione allo stato dei rischi e della congruità dei valori assicurati;
- j. redazione del bilancio tecnico dei contratti.

### **Compensi del Broker**

L'attività di brokeraggio non comporta per l'Ente alcun onere, né presente né futuro, in quanto l'opera del Broker viene remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione, con le quali verranno stipulate o prorogate tutte le coperture assicurative dell'Ente.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.

### **Prerogative dell' Azienda**

Restano di esclusiva competenza dell' Azienda:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal *Broker*;

- la scelta delle procedure di appalto da adottare, nel rispetto degli obblighi di legge;
- l'adozione degli atti amministrativi e la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

### **Divieti**

Al Broker viene espressamente vietato:

- a. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Azienda;
- b. di stipulare contratti in nome e/o per conto dell'Azienda.

### **Obblighi dell'Azienda**

L'Azienda, da parte sua, si impegna e si obbliga a:

- a. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del *Broker*;
- b. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi, senza aver prima consultato il *Broker*;
- c. fornire al *Broker* la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

### **Durata dell'incarico**

L'incarico ha durata di anni 3 (tre), decorrenti alla data di stipula del contratto e, comunque, pari alle coperture assicurative stipulate dall'Ente, loro proroghe, rinnovi o sostituzioni. Alla scadenza l'Ente, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai sensi della normativa vigente.

In caso di scadenza naturale o anticipata risoluzione, il Broker, su richiesta dell'Azienda, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 180 (centottanta giorni) nelle more della individuazione (attraverso procedura selettiva) del nuovo Broker, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a quest'ultimo ovvero all'Ente stesso.

### **Pagamento dei premi**

Il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo verrà effettuato dall'Azienda al Broker; il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente. Il Broker provvederà alla rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

### **Foro competente**

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente sarà competente esclusivamente il Foro di \_\_\_\_\_.

### **Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali pervenuti sarà effettuato in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni. Inoltre il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non consentire l'utilizzo a nessuna persona fisica e/o giuridica, se non dietro preventivo consenso del Responsabile preposto dall'Azienda.

In particolare il Broker ha l'obbligo:

1. di mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale di cui sia venuto in possesso nel corso del rapporto;
2. di non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del mandato.

Per quanto concerne l'attività svolta per conto dell'Azienda, il Broker viene individuato quale Responsabile del trattamento dei dati.

**Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti della Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento delle somme effettuato dall'Azienda al Broker ed alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito da suddetta Legge.

Data \_\_\_\_\_

*(Azienda)*

*(Il Broker)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

